



# LAVORO Euroconference

Edizione di venerdì 5 aprile 2024

## NEWS DEL GIORNO

[Legno – Lapidei artigiani: firmato l'accordo di rinnovo contrattuale](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[AdE: determinazione del plafond di deducibilità per la previdenza complementare](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Consiglio di Stato: provvedimenti di disposizione e garanzia del diritto di difesa](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[È facoltà del giudice accertare una qualifica inferiore a quella dedotta](#)  
di Redazione



NEWS DEL GIORNO

---

## **Legno – Lapidei artigiani: firmato l'accordo di rinnovo contrattuale** di Redazione

Firmato in data 5 marzo 2024 l'accordo di [rinnovo del CCNL Legno – Lapidei aziende artigiane](#)

L'attuale accordo ha validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

Tra le materie trattate e disciplinate, quella del tempo determinato, ed in particolare delle causali che possono essere apposte dalle parti.

Oltre alle fattispecie individuate dagli articoli 19 e 21, D.Lgs. 81/2015, le parti hanno previsto ulteriori casistiche tra le quali:

- punte di più intensa attività derivante da richieste di mercato non evitabili e/o programmabili, anche rispetto agli incrementi in termini di confezionamento e consegna;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità diverse da quelle disponibili, funzionali all'evasione di commesse particolari.

Viene, poi, disciplinata la materia dei congedi per donne vittime di violenza, rispetto alla quale, in estensione a quanto previsto dall'articolo 24, D.Lgs. n. 80/2015, sono previsti ulteriori 2 mesi di possibile astensione, con riconoscimento di un'indennità a carico azienda pari al 30 % della retribuzione tabellare.

Sotto il profilo economico, vengono rivisti a partire dal 1° gennaio 2025 gli importi degli aumenti periodici di anzianità e, in aggiunta agli incrementi retributivi previsti con decorrenze 1° marzo 2024, 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° ottobre 2026, viene riconosciuta una somma a titolo di *Una Tantum* per il periodo di carenza contrattuale pari a 130,00 € (da corrispondere in due tranches, ad aprile 2024 ed a maggio 2024), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo e da riparametrare in caso di rapporti di apprendistato, tempo parziale, nonché per sospensioni per mancanza di lavoro concordate.



**Master** di specializzazione

# Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più

## ***AdE: determinazione del plafond di deducibilità per la previdenza complementare***

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta ad interpello n. 76/2024](#), fornisce chiarimenti in merito alla costituzione del *plafond* per l'ulteriore deducibilità dei contributi versati a previdenza complementare.

Si tratta, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 8, D.Lgs. 252/2005, che nello stabilire la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito per i contributi versati a forme di previdenza complementare, stabilisce anche la facoltà di costituzione di un *plafond* da parte di coloro che rientrano tra i soggetti di prima occupazione successiva all'entrata in vigore del citato decreto determinato sulla differenza (su base annua) tra 5.164,57 € e il valore di quanto concretamente destinato.

Il *plafond* così determinato può essere costituito nei primi cinque anni di adesione a forme di previdenza complementare, e non può in ogni caso eccedere la soglia di 2.582,29 € su base annua, e può essere utilizzato nei venti anni successivi.

L'istanza di interpello mira a far luce sul ruolo dei contributi versati nell'interesse dei familiari a carico di cui all'articolo 12, Tuir (secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, D.Lgs. 252/2005).

In questo senso l'Agenzia Entrate precisa che anche i contributi versati in favore di familiari a carico, concorre a determinare la somma residua (data dalla differenza con la soglia annua di esenzione) che può costituire *plafond* da utilizzare in termini di deducibilità per i venti anni successivi.

## ***Consiglio di Stato: provvedimenti di disposizione e garanzia del diritto di difesa***

di Redazione

Il Consiglio di Stato, con [sentenza n. 2778](#) pubblicata il 21 marzo 2024, interviene in merito ad alcuni aspetti inerenti ad accessi ispettivi, alla natura delle sanzioni e al necessario diritto di difesa, nel più ampio contesto del procedimento dell'accesso e dell'accertamento effettuato dal personale ispettivo del lavoro.

Con la sentenza in argomento, in Consiglio di Stato precisa anzitutto che il provvedimento di disposizione previsto dall'articolo 14, D.Lgs. n. 124/2004 deve intendersi riferibile anche a violazioni di norme derivanti dalla contrattazione collettiva, sebbene non sia fatto esplicito rinvio (che deve intendersi invece tacito e implicito) come avviene per l'esercizio dei poteri di disposizione di cui al precedente articolo 13 del medesimo D.Lgs. 124/2004.

Viene, poi, derubricato a ordinatorio il termine di trenta giorni entro il quale debbono concludersi i procedimenti amministrativi; viene, in particolare, confermata la volontà acceleratoria sottesa a tale previsione, che in ogni caso non può condurre ad una perdita di potere da parte dell'Amministrazione.

Da ultimo, il Consiglio di Stato stabilisce che è dirimente la presenza, o comunque la possibilità di individuare le motivazioni sottese al provvedimento adottato, anche attraverso il rinvio a fonti diverse e distinte, purché le stesse siano in qualche modo accessibili e consultabili.

In assenza di tale accessibilità, il mero rinvio non consente l'effettiva conoscenza delle fonti e, quindi, comprime il diritto di difesa.

Seminario di specializzazione

# Retention e clausole per la fidelizzazione del dipendente

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

---

## ***È facoltà del giudice accertare una qualifica inferiore a quella dedotta***

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 31 gennaio 2024, n. 2875, ha stabilito che non travalica i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti e non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, investito della domanda di accertamento della qualifica spettante al lavoratore in base alle mansioni svolte, gliene attribuisca una inferiore a quella specificamente richiesta, poiché, così operando, viene soltanto ad accogliere una pretesa minore virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio.

Master di specializzazione

**Gestione e organizzazione dello studio e delle risorse umane**

Scopri di più